



COMUNE DI BROGLIANO

- Provincia di Vicenza -

(c.f. 00267040244)

Piazza Roma 2, 36070 Brogliano

UFFICIO TECNICO - AMBIENTE

telefax 0445/947682

ORDINANZA

N. Reg. Generale: 21

Data : 29-07-2022

OGGETTO: MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DEI CONSUMI DI ACQUA POTABILE.

IL SINDACO

Premesso che le Autorità competenti hanno richiamato l'attenzione di tutte le istituzioni in ordine alle problematiche connesse con l'approvvigionamento e l'uso dell'acqua potabile, per fronteggiare il problema della siccità, con particolare riferimento alla necessità di assicurare il fabbisogno minimo di acqua per gli usi igienici ed alimentari;

Preso atto che la Regione Veneto con propria ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 37 del 3 maggio 2022 ha dichiarato lo stato di crisi idrica in tutto il territorio della Regione Veneto, ai sensi dell'art. 106 della L.R. 13.4.2001, n. 11 e della L.R. 16/8/2007, n. 40, a seguito delle anomale condizioni meteorologiche e idrologiche;

Preso atto altresì della nota della Regione Veneto Prot. 279902 del 22 giugno 2022 a richiamo delle disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 37 del 3 maggio 2022 – azioni conseguenti;

Considerato che le condizioni meteo e idrologiche hanno quale conseguenza una minore disponibilità di risorse idriche dovuta al prolungarsi dell'assenza di precipitazioni atmosferiche di notevole quantità e durata;

Considerata la necessità, a tutela della salute pubblica, di dover vietare l'utilizzo dell'acqua per usi diversi da quelli domestici e potabili;

Ritenuto di dover evitare l'utilizzo improprio dell'acqua potabile per l'innaffiamento di orti e giardini, il lavaggio di autoveicoli e simili e di spazi ed aree pubbliche e/o private ed emungimenti per scopi voluttuari, ciò al fine di riservare massima disponibilità all'uso domestico e civile;

Ritenuto pertanto di imporre una disciplina finalizzata al contenimento del consumo e alla limitazione degli sprechi di acqua al fine di garantire la fornitura di acqua potabile necessaria per l'uso domestico e civile;

Visto l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - che attribuisce al Sindaco la competenza in ordine all'adozione di Ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica;

ORDINA

1. con decorrenza dalla data di firma del presente provvedimento e sino al 31.08.2022 **ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE IN ZONA MENON (Via Menon – Via Morgante e laterali)** di non utilizzare l'acqua potabile erogata dall'acquedotto cittadino per:
 - il lavaggio di piazzali e vialetti, salvo documentata ed evidente situazione inerente l'igiene pubblica. In tal caso l'intervento sarà autorizzato dai competenti uffici comunali;
 - lavaggio di autoveicoli (con esclusione degli autolavaggi);
 - gli emungimenti per scopi voluttuari (fontane ornamentali, zampilli, piscine, etc.) qualora non dotati di dispositivi per il riciclo artificiale dell'acqua;
 - innaffiamento di prati, giardini e orti con qualsiasi mezzo o apparecchiatura, fatto salvo l'uso di eventuali serbatoi per il recupero dell'acqua piovana.
2. **AGLI EVENTUALI PROPRIETARI DI POZZI ARTESIANI** di attenersi alle disposizioni di cui all'ordinanza del Genio Civile PGN 4011/32.12.45 del 17 maggio 2000, che ordina in tutto il territorio della Provincia di Vicenza, tra le altre cose, che l'erogazione dei pozzi salienti a getto continuo, sia regolata con idonei dispositivi di chiusura, in modo da eliminare qualsiasi erogazione a bocca libera;
3. **A TUTTA LA POPOLAZIONE** di ridurre i consumi domestici di acqua ai soli usi potabili ed igienici, adottando le "buone pratiche" indicate dalla Società Viacqua nel proprio sito istituzionale.

Si precisa che sono esclusi dalla presente ordinanza gli agricoltori e floricoltori iscritti alla CCIAA.

AVVVERTE

- che i contravventori saranno perseguiti, a norma di legge, con sanzioni amministrative previste dall'articolo 7 bis del d.lgs 267/2000 da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00.
- che a norma dell' art. 3 c. 4 della Legge n. 241/1990 contro la presente ordinanza, in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 104/2010, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione al T.A.R. del Veneto, ovvero è ammesso altresì il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento.

DISPONE

- che la presente comunicazione sia resa pubblica mediante l'affissione all'albo pretorio comunale e diffusa con idonei strumenti per garantire la conoscenza ai cittadini che la devono applicare.
- che copia del presente provvedimento sia inviata al Comando di Polizia Locale che è incaricato di verificarne l'osservanza.



**IL SINDACO
DARIO TOVO**